

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 3110

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANZIONE, BEDIN, CAVALLARO,
COVIELLO, DATO, LIGUORI, MONTAGNINO, SOLIANI,
VALLONE, VERALDI, ZANDA e SCALERA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 SETTEMBRE 2004

**Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle
cause della crisi del gruppo industriale Parmalat**

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge – orientato all’istituzione di una Commissione d’inchiesta sulle cause che hanno condotto alla crisi e al dissesto finanziario del gruppo industriale Parmalat – non costituisce l’unica iniziativa legislativa in questo senso. La Camera dei deputati ha infatti approvato in prima lettura, il 13 luglio 2004, un’analogo proposta di legge (Atto Camera 4568 e congiunti), con il voto favorevole anche di ampia parte dell’opposizione.

Nonostante le originarie divergenze sull’impostazione generale del provvedimento, che inizialmente prevedeva per la Commissione un amplissimo e troppo generico ambito d’indagine, si è potuto infine giungere ad un testo più largamente condiviso grazie all’accoglimento di alcune proposte emendative presentate dai gruppi di opposizione, che hanno circoscritto e meglio definito i poteri e le finalità dell’organismo parlamentare d’inchiesta.

Tuttavia, nel corso della discussione che si è sviluppata in quella sede è emersa l’opportunità di apportare in seconda lettura qualche ulteriore aggiustamento, soprattutto al fine di non creare un’inutile duplicazione rispetto ad altre sedi e altri strumenti parlamentari già attivati sugli stessi temi. Il riferimento è, in primo luogo, ai risultati dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio – condotta dalle Commissioni riunite 6^a (Finanze) e 10^a (Industria) del Senato congiunte con le Commissioni riunite VI e X della Camera dei deputati – che ha concluso i suoi lavori il 24 marzo 2004, e in secondo luogo agli esiti della discussione sui disegni di legge in materia di tutela del risparmio, tuttora pendenti alla Camera.

Lungi dal sovrapporsi a queste sedi di valutazione e discussione generale, l’istituzione di una Commissione di inchiesta dotata dei poteri d’indagine tipici di tale istituto, in quanto strumento conoscitivo e sede di analisi puntuale dei fenomeni, appare semmai funzionale all’attività di riforma che si sta tuttora svolgendo in Parlamento. È evidente infatti l’importanza della piena cognizione e comprensione di un episodio, ancorché patologico, per guidare il legislatore nel riordino del sistema istituzionale dei controlli societari, attraverso la ridefinizione del sistema delle sanzioni e degli strumenti di *corporate governance*, e nell’individuazione di più estese ed effettive forme di tutela dei risparmiatori, per esempio attraverso le cosiddette *class actions* che, peraltro, nel testo approvato recentemente dalla Camera dei deputati, non sembra rispondere pienamente alle esigenze in più sedi avanzate.

Quel lungo lavoro già svolto di valutazione ed analisi, lungi dall’essere accantonato o duplicato in questa nuova sede, deve piuttosto costituire il retroterra conoscitivo su cui avviare, su più ampia base conoscitiva, uno specifico approfondimento sulle condizioni e le circostanze che hanno condotto al gravissimo dissesto finanziario di uno dei principali gruppi industriali del Paese.

Si tratta infatti di una vicenda che, al di là dei suoi profili strettamente economici – pure rilevanti per i mercati finanziari –, ha finito per investire tutto il sistema produttivo nazionale, arrivando ad appannare la credibilità delle istituzioni economiche, con grave pregiudizio per la fiducia degli investitori e dei risparmiatori.

In tal senso, la Commissione d’inchiesta di cui è oggetto il presente disegno di legge do-

vrebbe soprattutto contribuire a ristabilire un clima di tranquillità e fiducia presso i cittadini e i mercati, tanto più indispensabile e urgente nella difficile congiuntura economica che ormai da tempo affligge il Paese.

Nell'attuale situazione, è necessario che le istituzioni sappiano cogliere e interpretare, ad ogni livello, questa domanda di trasparenza e di controllo democratico. È ad essa che dovrebbe rispondere la Commissione d'inchiesta di cui si propone l'istituzione. Infatti, solo una compiuta ed esaustiva analisi delle cause che hanno condotto alla crisi del gruppo Parmalat può consentire di circoscrivere e limitare il danno economico e di immagine che ha subito il nostro sistema economico, anche a tutela di quella maggioranza di imprese e forze produttive sane che operano nel Paese nel pieno rispetto delle regole.

Emerge, quindi, chiaramente l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge che qui si propone ed in tal senso si giustifica

anche il breve termine di dodici mesi fissato per la conclusione dei lavori (articolo 2).

La limitazione dell'oggetto dell'inchiesta alla sola Parmalat Spa - e quindi il mancato ampliamento ad altre situazioni di crisi industriale - si spiega con questa esigenza di tempestività e di pronta utilizzazione degli esiti dell'inchiesta per la successiva attività legislativa. Il termine di dodici mesi sarebbe stato, infatti, improponibile qualora si fossero voluti esplorare tutti i fronti di crisi industriali che si sono aperti negli ultimi tempi riguardanti aziende operanti, peraltro in ambiti molto diversi tra loro.

Lo strumento prescelto è quello della Commissione bicamerale, dotata dei poteri tipici ad essa riconosciuti dall'articolo 82 della Costituzione (articolo 3). Infine, le disposizioni in tema di organizzazione interna della Commissione ne regolano l'attività (articolo 5).

Per le ragioni di opportunità sopra esposte si confida in una sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della crisi delle imprese del gruppo industriale Parmalat, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

(Composizione e durata della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare o qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti la Commissione.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'Ufficio di presidenza.

4. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al

ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. La Commissione conclude i suoi lavori entro dodici mesi dal suo insediamento.

6. La Commissione, al termine dei suoi lavori, presenta una relazione al Parlamento. Possono essere presentate relazioni di minoranza.

Art. 3.

(Poteri e limiti della Commissione)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta non è opponibile il segreto d'ufficio, professionale e bancario.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale, in quanto applicabili.

5. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 4.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 2 e 5.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.

(Organizzazione interna)

1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo le disposizioni del regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

